



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/14/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DISCOVERY
ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA
(Palinsesto “GXT”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *“Testo Unico”*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 397/10/CONS, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito denominato *“Decreto”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 30 dicembre 2013 è stata presentata istanza (acquisita con prot. n. 65038) dalla società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, *“Società”*) per il palinsesto *“GXT”* e il relativo *time-shifted “GXT+1”* (di seguito, il *“palinsesto”*), con la quale la Società chiede la deroga agli obblighi di *“riserva dell’1% del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di*

espressione originale italiana ovunque prodotte; riserva del 3,2% degli introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti". Con tale istanza, la Società ha dunque chiesto due tipologie di deroghe: la deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni e la deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti;

- 2) in data 16 gennaio 2014 (con prot. Agcom n. 2165) è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto Decreto, a far data dalla presentazione della domanda;
- 3) in via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e del Regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza della natura tematica del palinsesto in esame in quanto questo è dedicato esclusivamente al genere dell'intrattenimento e prevede l'offerta di programmi e contenuti per oltre il 70% legati al *reality show* di genere sportivo, umoristico e ironico, tendenzialmente rivolto a un pubblico maschile di età compresa tra i 15 e i 44 anni. A tal riguardo, la Società ha precisato che nelle precedenti delibere n. 91/10/CONS e n. 92/10/CONS del 18 marzo 2010, l'Autorità ha rilevato che "GXT" rientra nella definizione di "*canale tematico*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, in quanto la sua linea editoriale "*è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento*". Dall'analisi dei registri dei programmi è emerso che il palinsesto, dall'aprile del 2012 ad oggi, ha continuato a perseguire la medesima linea editoriale, coerentemente articolata in base alla suddetta natura prettamente tematica;
- 4) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società rappresenta che la programmazione di "GXT" non prevede la trasmissione delle opere cinematografiche come definite dal Decreto, in quanto è quasi interamente composta da programmi seriali, in nessun caso destinati al circuito delle sale cinematografiche né in via residuale né tantomeno in via prioritaria. I programmi seriali, di cui si compone la linea editoriale dei palinsesti, riproponendo nell'arco di più puntate i medesimi protagonisti che compiono le medesime attività e orientano i propri messaggi entro le medesime linee tematiche, innescano nello spettatore

processi di “*fidelizzazione e abitudine alla visione*” che un singolo film non potrebbe mai radicare. La Società, inoltre, ha dato evidenza della durata di detti programmi, normalmente non superiore a 30 minuti e in nessun caso superiore a 40 minuti;

- 5) la Società ha rappresentato che il rispetto dell’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe un cambiamento di rotta della linea editoriale sin qui descritta, rigidamente improntata al principio di realtà, con una programmazione che, alternando *match* sportivi e *game show* acrobatici a programmi d’intrattenimento di natura *action* quasi interamente composti da filmati di vita reale, non si concilia in alcun modo con la programmazione di dette opere. La scelta editoriale di non trasmettere film è, inoltre, del tutto coerente con il formato medio della programmazione del Palinsesto, basato su programmi seriali di durata normalmente pari a 30 minuti e in nessun caso superiore a 40 minuti, il che esclude la possibilità di trasmettere l’intera categoria dei lungometraggi, di norma considerevolmente più lunghi, e molti cortometraggi considerevolmente più corti. Anche sul piano del linguaggio che caratterizza il palinsesto, l’introduzione di una forma di narrazione cinematografica non si concilierebbe né con l’“effetto-tifo” e l’immedesimazione che l’evento sportivo o acrobatico, nel suo integrale svolgimento, riesce a generare, né con gli effetti di intrattenimento e comicità che scaturiscono da filmati di vita vissuti sul modello della “*candid camera*”;
- 6) in proposito, l’art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti cd. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell’istanza in quanto, trattandosi di palinsesto tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l’Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 7) per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall’art. 2 che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l’art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di

applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosi dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per il palinsesto richiamato;

- 8) a tal fine, dalla documentazione trasmessa relativamente ai palinsesti in esame è emerso che la quasi totalità del palinsesto è composta da programmi seriali, per cui la maggior parte del *budget* del palinsesto è coerentemente investita in tale direzione. Tale scelta editoriale ha premiato il palinsesto in termini di *audience* e conseguentemente di competitività sul mercato dei fornitori di spazi pubblicitari. L'acquisto delle opere cinematografiche, peraltro, rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale del palinsesto. Si ritiene pertanto che il rispetto dell'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, potrebbe comportare un grave danno in termini di perdita di *share* e conseguentemente nei rapporti concorrenziali rispetto ai propri *competitor* che si avvantaggerebbero dalla contrazione dei ricavi pubblicitari da parte del palinsesto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. La richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, previsto dall'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, presentata con istanza della società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto "GXT" e il relativo *time-shifted* "GXT+1" è accolta.
La deroga di cui al presente comma è concessa per un triennio e precisamente dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società Discovery Italia S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.
2. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani